

CL. [redacted] /19
M. [redacted] /19
N. [redacted] /18
N. [redacted] REP.
ESENTE DA DIRITTI
E REGISTRAZIONE

N. _____ SENT. N. _____ Cron.
N. _____ Rep. N. _____ R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di [redacted], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. [redacted]/19 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 e riservata per la decisione all'udienza dell'11-09-19 avente ad oggetto: altri contratti

TRA

[redacted], c.f. [redacted], rapp.to e difeso dall'avv. [redacted]
[redacted] c.f. [redacted], e dall'avv. [redacted], c.f. [redacted]
[redacted], dom.ri con studio in [redacted]; **-ATTORE-**

E

WINDTRE s.p.a., in persona del leg. Rapp. P.t., p.ta iva 13378520152, rapp.ta e difesa dall'avv. [redacted], c.f. [redacted], dom.to presso lo studio dell'avv. [redacted], sito in [redacted]; **-CONVENUTA**

oooooooooooooooooooo

SI DA ATTO CHE LA PRESENTE SENTENZA VIENE REDATTA PRIVA DELLA PARTE ESPOSITIVA DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AI SENSI DEI NOVELLATI ARTT 132 COMMA 2 N. 4 C.P.C. E 118 DISP. ATT. C.P.C., COME MODIFICATI DALLA L. N.- 69/2009.

oooooooooooooooooooo

Oggetto del presente giudizio è la richiesta da parte del sig. [redacted] di insussistenza dell'addebito della penale in suo danno da parte della WindTre in seguito al recesso da telefonia.

Il detto recesso avveniva in seguito alla variazione delle condizioni contrattuali.
Si costituiva in giudizio la WindTre che contestava la domanda ed eccepiva la improcedibilità della domanda per difetto di corrispondenza tra quanto richiesto nella fase conciliativa e quanto chiesto in giudizio.
La causa di natura documentale non necessitava di alcuna attività istruttoria.

In primis per ciò che attiene la eccepita improcedibilità si rileva che la detta eccezione è destituita di fondamento atteso che non v'è difetto di corrispondenza di quanto richiesto nella fase della conciliazione e quanto richiesto nel presente giudizio.

A tal uopo è stata prodotta ampia documentazione a corredo della domanda in uno con il Verbale dell'Istituto di Nazionale per la Mediazione.

Detto ciò nel merito la domanda è fondata.

Il re

pag

n.40

com

tele

dev

pres

gius

tren

San

il re

nell

mor

Ric

sott

disc

meo

effe

con

cari

In p

l'ac

fav

real

al

nec

det

re il

egge

I, al

i reti

zata,

enze

non

ore a

le di

o che

ati e,

icare

ge.

a ha

della

ariffe

sugli

izioni

osti a

vieta

va di

ettiva

e che

re va

itente,



Né può accogliersi quel filone interpretativo seguito dalla difesa delle compagnie telefoniche secondo cui l'importo preteso nei confronti dell'utente non costituisce un corrispettivo del recesso, ma un vero e proprio costo che la compagnia telefonica è tenuta a sostenere per la disattivazione della linea in conseguenza del fatto che le reti di telefonia fissa sono di proprietà della Telecom. Costi che, sarebbero "determinati in misura forfettaria, non essendo possibile dimostrarli specificamente con riferimento ai singoli utenti".

Invero, ammettendo la previsione di costi forfettizzati, "si arriverebbe - invece - al risultato paradossale di continuare a prevedere l'applicazione di un corrispettivo standardizzato per il recesso dal contratto, semplicemente chiamandolo con un nome diverso, in netto contrasto con la lettera e con la ratio della disciplina n. 40/07".

In c
cost e del
quir e ha,
Si tr
che nti e
rich sa di
effe dia

È pertanto acclarato il principio in virtù del quale alcun costo debba essere addebitato al consumatore in ipotesi di recesso.

Ne deriva, pertanto, l'illegittimità della somma richiesta per il detto recesso e quindi la stessa non è dovuta.

In merito alla richiesta di risarcimento danni viene riconosciuta la somma di euro 300,00 per aver dovuto l'attore rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per l'affermazione di un diritto e di un principio già stabilito dalle Leggi di settore ma disatteso dalla Compagnia convenuta.

Ogni altra richiesta risarcitoria viene respinta per assoluto difetto di prova.

Le spese seguono la soccombenza e vengono determinate tenuto conto non solo del valore della causa, ma della natura e della semplicità de giudizio e dell'attività svolta.

PQM

Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. _____, così provvede:

- 1) dichiara non dovuto il costo richiesto dalla Wind Tre spa di cui alla fattura n. _____ per l'intervenuto recesso;
- 2) condanna la convenuta al risarcimento del danno in favore dell'attore che liquida in euro 300,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

3) condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore di ogni procuratore antistatario che liquida in complessive € 221,50 di cui 21,50 per spese, oltre iva, cassa e rimborso spese forfettarie al 15%, come per legge, somma liquidata per ogni difensore.

, addi 16 SET. 2019

Il Giudice di Pace



Depositato in Canc. Trib. di

21 SET. 2019

Il Giudice di Pace
Dott.ssa [Signature]



rimborsotelefonico.it